



Tamburelli & Partners
INDIVIDUAL AND CORPORATE BUSINESS SERVICES

An independent
member of  **INAA**
GROUP

GRUPPO ESTERO ODC TORINO

**incontro del
21 febbraio 2023**

**“TASSAZIONE CRIPTO-VALUTE: CERTEZZE E CRITICITA’ PRIMA E DOPO LA
LEGGE DI STABILITA’ 2023”**



Tamburelli & Partners
INDIVIDUAL AND CORPORATE BUSINESS SERVICES

An independent
member of **INAA**
GROUP

1. Introduzione

- prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (legge 29.12.2022 n° 197) quasi totale assenza di fonti normative, sia a livello nazionale che comunitario.
- Anche la prassi e la dottrina si sono schierate su posizioni a volte diametralmente opposte.
- La giurisprudenza dal canto suo è stata ad oggi pressoché assente;
- pertanto, ritengo opportuno suddividere l'analisi in due periodi ben distinti fra loro: ante e post emanazione della Legge 197/2022, in vigore dal 1 gennaio 2023.



Gli aspetti da esaminare sono:

- **IMPOSTE DIRETTE:** tassabilità guadagni realizzati da operazioni in crypto-attività;
- **MONITORAGGIO FISCALE**
- **IVAFE**
- **IVA:** assoggettabilità IVA delle cessioni/acquisti di crypto-attività e dei servizi resi dagli intermediari e depositari;

Nello specifico ci limiteremo ad analizzare le problematiche legate alla detenzione di crypto-valute da parte di persone fisiche al di fuori di un'attività d'impresa e tralascieremo l'argomento IVA che comunque non è stato contemplato nella nuova legge.



1. Situazione ante 1 gennaio 2023.

2.1 – Cosa sono le cripto-valute

- Le cripto-valute nascono come sistema di pagamento alternativo alle monete tradizionali, la cui circolazione avviene senza il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie tradizionali.

- Dal punto di vista tecnico sono chiavi (di solito una privata ed una pubblica) costituite da una stringa di cifre emessa da un soggetto spesso non identificato. Di fatto si genera uno strumento immateriale che viene accettato come mezzo di scambio o pagamento da una comunità di soggetti. Il tutto avviene mediante utilizzo di block-chain.

- La gestione e conservazione delle chiavi e generazione degli indirizzi avviene generalmente a mezzo del wallet (una specie di portachiavi virtuale) che è stato definito:

- I wallet sono spesso gestiti da un exchanger, soggetto che opera sulla block-chain analogamente ad un intermediario finanziario di titoli, ubicato sovente in paradisi fiscali.



- La prima definizione rilevante, a livello europeo, vi è stata con la pronuncia della Corte di Giustizia, sentenza n° C-264/14. Tale pronuncia è stata in ambito IVA.
- L' Avvocato Generale sentenza che ciò che vale per i mezzi di pagamento legali dovrebbe valere anche per gli altri mezzi di pagamento, la cui funzione si esaurisce in se stessa. Ai fini IVA si conclude che le crypto-valute vanno trattate allo stesso modo degli altri mezzi di pagamento. Si riconosce però implicitamente che sono diverse dagli strumenti già esistenti.
- In Italia solo più tardi, nel 2017, la norma sull'antiriciclaggio ha formulato la prima definizione nazionale di valuta virtuale, con il Dlgs 90/2017 che ha modificato l'Art. 1 comma 2 lett. qq del Dlgs. 231/2007.

La valuta virtuale è: *“rappresentazione digitale di valore non emessa da una banca centrale o da una autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*. Tale normativa circoscrive la definizione di “valuta virtuale” all'utilizzo della stessa come “mezzo di scambio”, quindi ad una dimensione prettamente monetaria. Non contempla invece il caso in cui la valuta sia acquistata e rivenduta con intenti speculativi.



2.1 – Fiscalità diretta

Non esiste ad oggi una norma comunitaria che regoli la materia. Sono in corso studi e si pensa che a breve uscirà qualcosa.

In Italia, dal punto di vista della prassi, la Risoluzione 72/E del 2016 : crypto-valute come mezzo di pagamento.

- L' Agenzia concludeva che la società non ha obblighi come sostituto d'imposta posto che le operazioni d'acquisto e vendita effettuate da persone fisiche operanti non in regime d'impresa non sono imponibili in assenza di finalità speculativa.

- Sempre la citata risoluzione chiosa:

“In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.”. Quindi la stessa Agenzia ammette la totale assenza di normativa al riguardo.



- Successivamente le Risposte a interpello della DRE Lombardia n° 956-39/2018 e DRE Liguria n° 903-47/2018 2018 hanno fatto un passo avanti, di fatto non supportato da alcuna norma.

- Entrambe le risoluzioni, partendo dalla citata sentenza della Corte di Giustizia UE (che ha parlato di “strumenti di pagamento” e non di valute ed ancor meno di “valute estere”) l’Agenzia ha sostenuto che alle operazioni di conversione di cripto-valute si applicano “*i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali*”. L’Agenzia prosegue sostenendo che quindi:

“le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di € 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta ai sensi dell’Art. 67, comma 1 lett. c-ter) del TUIR”.



Tale passaggio logico ritengo che sia del tutto illegittimo posto che:

- La valuta estera è un sotto-insieme delle valute in genere, tant'è che sempre l'Art. 67 TUIR, ma questa volta il comma c-quater) parla in modo più generico di “valute”. Quindi ciò che si applica alle Valute Estere non è detto che sia applicabile a tutte le valute;
- Le criptovalute non hanno la caratteristica di una “Valuta estera”, mancando qualsiasi legame geografico con qualsiasi paese, essendo la block-chain non collocabile in un determinato spazio.
- La sentenza UE così come la risoluzione 72/E e la definizione del Dlgs. n.90 del 2017 non forniscono certo un supporto normativo o giurisprudenziale a tale ampliamento della definizione.
- Stante il testo della Risoluzione 72/E, la nuova posizione avrebbe dovuto anche conseguire, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettera c-ter, l'esistenza di intento speculativo e quindi l'obbligo degli exchanger (nazionali) di operare le ritenute sulle plusvalenze.



- Queste risoluzioni contengono una ulteriore novità, che verrà recepita dalla Agenzia con le istruzioni al quadro RW del 2019 (redditi 2018): l'obbligo di indicare le cripto-valute (non si parla ancora di cripto-assets) nel quadro RW.
- Le indicazioni dell'Agenzia (poi riprese dal testo delle istruzioni al modello UNICO 2019 – Redditi 2018 ed ancora oggi in vigore) sono però di indicare tali attività nella casella 3 non con il codice “5” – “VALUTE ESTERE”, ma con il codice “14”: “ALTRE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI”. Quindi di fatto l'Amministrazione stessa si contraddice, ammettendo implicitamente la differenza fra “valuta estera” (comprese nell' Art. 67, c.1 lett. c-ter) e cripto-valute (a tale epoca non contemplate da alcun articolo del TUIR).

La posizione della Agenzia è stata poi ribadita in successivi atti di cui gli ultimi ancora nell'autunno 2022, a pochi giorni dalla approvazione da parte della Agenzia stessa del testo della legge 197/2022



- Sul tema si è espresso il TAR del Lazio con una sentenza, la 1077 del 27.1.2020 che interviene sia per giustificare l'obbligo di inserimento nel quadro RW delle cripto-valute che per avallare la tassazione delle plusvalenze loro afferenti.
- I principi su cui si basa sono deboli e del tutto a-tecnici: il ragionamento si basa su alcune posizioni dottrinali e sulle circolari della Agenzia, senza alcun riferimento normativo plausibile.
- La prassi in questi anni di fatto si è sostituita al legislatore agendo in modo novativo anziché, come sarebbe il suo ruolo, fornendo le interpretazioni (di parte) di leggi esistenti.
- Dottrina e giurisprudenza sono da anni concordi nel sostenere che le circolari emesse dalla Amministrazione non possono essere fonte di obbligo impositivo per i cittadini. Tale principio è stato ripreso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n° 23031 del 9.10.2007: le circolari amministrative non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all' Amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria.



- In materia fiscale esiste la “riserva di legge”: l’Art. 23 della Costituzione italiana sancisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Il Testo Unico sulle Imposte Dirette (Dpr. 917/86 – TUIR) all’ Art. 1 stabilisce che presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate all’ Art. 6. Viene introdotto quindi, coerentemente con l’Art. 23 della Costituzione, un principio di specificità: solo ciò che è previsto per legge può essere tassato, ed in particolare il reddito deve per forza rientrare in una delle categorie di cui all’ Art. 6 TUIR.
- Da quanto sopra è chiaro che fino ad oggi ci si è trovati in una situazione di vuoto normativo e che, qualsiasi pretesa impositiva che violasse il principio della riserva di legge è stata priva di fondamento giuridico e quindi illegittima.



2.1.a) – Operazioni di lending

- Un aspetto, sempre legato ai wallet in cripto-valute e che non è stato oggetto di attenzione da parte né del legislatore né di prassi e dottrina, è la tassazione dei redditi ricavati da operazioni di LENDING.
- Il corrispettivo può essere saldato in cripto-valute o in fiat e, di solito, viene accreditato giornalmente sul wallet.
- Riterrei dover ricercare il presupposto impositivo dei redditi da Lending , fra articoli già esistenti del TUIR. L'Art. 44 definisce redditi di capitale:

“a) Gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;”

Il wallet ritengo avere tutte le caratteristiche di un “deposito” e pertanto direi che entrambi i redditi di entrambi i casi di lending possano rientrare nella definizione di cui alla lettera a) ed essere tassati come redditi di capitale.



2.1.b) – *Wallet in valuta*

- I wallet hanno di norma una posizione in cripto ed una in fiat.
- Negli exchanger stranieri spesso i fiat sono USD.
- qui si deve prestare attenzione se, nel corso del singolo esercizio d'imposta, per più di sette giorni lavorativi continui il saldo supera il valore di € 51.645,69, calcolato con il cambio vigente all'inizio del periodo (punto 1 Lettera c-ter), Art. 67 TUIR).
- al momento della riconversione in euro di tali USD (o di altre valute che non siano Euro) potrebbe generarsi un reddito imponibile.
- Parimenti quando gli USD vengono impiegati per il riacquisto di cripto-valute o cripto-assets, in tale caso considerando ricavo della cessione in valuta il valore di mercato in euro delle cripto acquistate.
- Per mettersi al riparo da questa complicazione sarebbe opportuno scegliere da parte degli operatori piattaforme che operano in euro.



2. – Monitoraggio fiscale

- L'interpello DRE Lombardia 39/2018 ha, per la prima volta, previsto che *“le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW”*.
- La Risoluzione prosegue sostenendo che la compilazione del quadro deve avvenire inserendo alla colonna 3 (codice identificazione bene) il codice “14” (altre attività estere di natura finanziaria).
- La previsione è stata, per la prima volta, inserita nelle istruzioni ministeriali al modello UNICO 2019 (redditi 2018)
- Fino a dicembre era opinione prevalente (confermata ed accettata da alcuni Uffici dell’Agenzia) che il quadro RW andasse compilato a partire dall’anno 2018 (Unico 2019).



- Vi sono diverse criticità
- In primis i wallet di solito hanno due posizioni: una in cripto ed una in USD o Euro sulla quale vengono accreditati i realizzi della cessione delle cripto ed addebitati i nuovi acquisti di cripto.
- Sul punto l' Agenzia non si è mai espressa ma ritengo che, la parte in fiat, debba essere gestita come un normale conto corrente essendo di fatto deposito presso un intermediario.
- A mio parere l'obbligo di compilazione del quadro RW, per la parte fiat, vi è sempre stato (anche prima del 2018).
- L'agenzia dapprima ed il legislatore poi sembrano voler considerare tutte le attività che sono sulla block-chain come giacenti all'estero ai fini del monitoraggio.
- L'obbligo di RW sussiste per tutte le posizioni in cripto-valute, indipendentemente da come e dove siano conservate. Quindi anche nel caso in cui il contribuente conservi la sua chiave privata su di una chiavetta, su un PC o foglio di carta ubicati in Italia.
- Stessa cosa se il wallet è detenuto presso un exchanger italiano che, rispetto a tale posizione, dovrebbe agire come sostituto d'imposta.



- Ulteriore problema si presenta nel caso in cui si desiderasse fare un ravvedimento operoso e si dovessero calcolare le sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW.
- Quali sanzioni e quale periodo di prescrizione utilizzare? Quelle per i paesi white o quelle per i paesi black? In via informale alcuni uffici dell’Agenzia hanno sostenuto che si deve avere riferimento alla sede legale dell’exchanger.
- Si ritiene quindi che, in caso di exchanger italiani o wallet presenti in Italia (su chiavette, PC o carta) si debbano applicare le sanzioni white.
- Da ultimo si noti che, fino all’entrata in vigore della legge 197/2022, sia l’Agenzia nelle sue risoluzioni che le Istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi hanno sempre citato solo le cripto-valute, non esprimendosi sul ben più vasto mondo degli altri cripto-assets (NFT, AFT, TOKEN di varia natura ecc.) tirati in gioco solo ora dalla Legge 197/22.



2. – IVAFE

- In materia di IVAFE la posizione della Agenzia è stata chiara e costante a partire dalla risoluzione 39/2018 della DRE Lombardia i cui principi sono stati ripresi dalle successive risposte ad interpello (Es. 788/2021): le valute virtuali non sono soggette all'imposta. Nulla però si dice sui crypto-assets in genere alcuni dei quali potrebbero avere caratteristiche tali da renderli imponibili.



3 – Situazione post 1 gennaio 2023

3.1 – Contenuto della nuova legge 197/2022 – fiscalità diretta

- La legge ha predisposto, negli articoli dal 126 al 147 le nuove regole in tema di tassazione delle cripto-attività in genere (e quindi anche delle cripto-valute) nonché le regole per la regolarizzazione delle posizioni pregresse e per la rideterminazione dei valori fiscalmente riconosciuti delle posizioni al 1° gennaio 2023.
- L'art. 126 ha introdotto la lettera “c-sexies” al punto 1 dell'Art. 67 TUIR. Essa stabilisce che le plusvalenze e gli altri redditi derivanti dalla cessione, rimborso, permuta o detenzione di cripto-attività sono imponibili se, nel singolo periodo d'imposta non sono inferiori complessivamente a 2.000 €.



- Viene fornita la definizione di cripto-attività che sono intese come *“rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito.....”*.
- Essa comprende le cripto-valute, gli utility token, i security token, gli NFT, AFT e tutto ciò che è gestito dalla block-chain e che rientra nella accezione di “valori e diritti”.
- È interessante notare che il legislatore ha ampliato il perimetro della norma rispetto alle precedenti posizioni dell’ Agenzia.
- Inoltre non si cerca più di assimilarne la tassazione a fattispecie già esistenti, ma emana un nuovo articolo del TUIR .
- Viene quindi superata (e direi contraddetta) la posizione fino ad ora assunta dall’Amministrazione di voler equiparare le cripto-valute alle valute estere contemplate nel già esistente comma c-ter).



Rimane aperto il problema in ambito IVA, dove ad oggi il riferimento rimane la citata sentenza della Corte di Giustizia e dove la necessità di assimilare i vari tipi di crypto-assets a fattispecie già esistenti rimane.

- In tale ambito mentre le crypto-valute sono assimilate a dei mezzi di pagamento, i token per alcuni sono securities, per altri servizi, per altri ancora beni immateriali.



- E' una novità il contenuto dell'ultima frase che stabilisce che non è fattispecie di rilievo fiscale la “permuta fra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
- Quindi non tutte le permutate sono neutre, solo quelle fra crypto-attività omogenee.
- Non ritengo possano considerarsi tali le permutate fra bitcoin e token, fra AFT e NFT ecc.
- Si apre un problema, che l'Agenzia dovrà chiarire: l'utilizzo di bitcoin e crypto-valute come mezzi di pagamento, è da considerarsi realizzo della plusvalenza oppure è un pagamento non rilevante ai fini fiscali ?
- La legge sembra non lasciare dubbi che la cessione di crypto assets sia realizzativo della plusvalenza.
- La legge parla di di “cessione a titolo oneroso” o “permuta”



Ipotizziamo un soggetto che ha 10 BITCOIN, acquistati a 10.000 € l'uno. Li utilizza oggi per acquistare una casa del valore di 210.000 €: la differenza fra valore normale della casa (210.000 €) e costo di acquisto della cripto-valuta genera, secondo la nuova legge, un reddito diverso pari a 110.000 €.

- Questa previsione renderà di estrema difficoltà l'utilizzo delle cripto-valute come mezzi di pagamento in quanto, su ogni operazione, si genera una plus/minus imponibile con conseguenti difficoltà di rendicontazione e di valutazione del valore normale dei beni acquistati/venduti.
- le cripto-valute con questa impostazione vengono di fatto assimilate per i soggetti residenti in Italia più ad attività finanziarie e strumenti di investimento e perdono la funzione di mezzi di pagamento.



- La lettera b) dell'Art.126 della Legge ha aggiunto il comma 9-bis all' Art. 68 TUIR per definire i criteri di calcolo delle plusvalenze su crypto-assets.
- È previsto il riporto delle minusvalenze ma, per la parte che eccede 2.000 €, nei 4 esercizi successivi.
- Il successivo art. 127 introduce, di fatto, l'applicazione retroattiva del regime agli anni passati. Stabilisce che *“le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto crypto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'Art. 67 del TUIR.”*.



- In primis merita fare una riflessione sulla possibilità di emanare norme retroattive in campo tributario.
- La Costituzione stabilisce all' Art. 25 punto 2) un divieto assoluto di retroattività delle norme solamente in campo penale.
- In campo civile e tributario bisogna riferirsi dapprima all'Art. 11 delle pre-leggi che stabilisce che la legge *“non dispone che per l'avvenire”*.
- Si è discusso a lungo sul valore delle pre-leggi, se siano una fonte di rango superiore rispetto alla legge ordinaria o se siano al suo pari. L'opinione oramai prevalente in dottrina e la posizione costante della Cassazione sono nel senso di considerarle al rango della legge ordinaria; pertanto, una legge successiva può derogare ai loro contenuti.
- Anche lo Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000 Art. 3) ha stabilito l'irretroattività della legge tributaria ma anche esso è una legge ordinaria e purtroppo spesso succede che tale disposizione venga calpestata dal legislatore.



- Con la sentenza 155 del 1990 però la Suprema Corte ha anche sancito che l'irretroattività delle leggi, innanzitutto non è sempre derogabile poi *“rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva una effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”*.
- Aggiungerei che si invoca tanto un corretto rapporto fra fisco e cittadino: l'emanazione di leggi retroattive non va certo in questa direzione.
- Non ritengo che l'esigenza di gettito dello Stato possa costituire quella “causa giustificatrice” invocata dalla Suprema Corte posto che è una situazione oramai cronica e permanente.
- La retroattività delle norme lede poi anche il principio generale dell'affidamento: Nel caso specifico aver saputo che i redditi da crypto-valute sarebbero stati tassabili avrebbe potuto far optare il contribuente per investimenti alternativi.
- I contribuenti avrebbero tenuto la documentazione adeguata per poter determinare i redditi o si sarebbero affidati a exchanger in grado di fornirgliela.

- Viceversa, oggi la maggior parte delle posizioni registrano una impossibilità di ricostruzione analitica dei redditi degli anni passati. Si pensi che alcuni exchanger esteri non sono neanche in grado di fornire una situazione analitica e dettagliata della posizione in crypto a fine anno.
- Poi la retroattività di una norma tributaria trova anche un limite nell'Art. 53 della Carta che stabilisce il principio della capacità contributiva.
- Nel nostro caso l'applicazione retroattiva della norma può causare il versamento di tributi relativi ad anni lontani: non è detto che il contribuente oggi (nel frattempo c'è stata la pandemia, la crisi, l'inflazione galoppante ecc. ecc.) abbia conservato la liquidità necessaria ad assolvere alle imposte di quegli anni, conteggiate ora.
- Quindi la retroattività, quando permesso, deve comunque contemplare un ragionevole arco di tempo tale da non rendere impossibile l'assolvimento tributario del contribuente.



- Posta la liceità dell'Art. 127, non ne è chiara la portata operativa.
- Esso fa un generico richiamo all' Art. 67 TUIR (ante o post introduzione del comma c-sexies?).

Ma a quale delle lettere da a) a n) bisogna riferirsi

- Altro problema pratico è quello di stabilire se e quando la giacenza di un wallet può essere considerata in un paese black-list: ha un impatto sui termini di accertamento, su quelli di un eventuale ravvedimento operoso e sul conteggio delle sanzioni (eventuale raddoppio per RW).



- Gli articoli successivi prevedono la possibilità di inserire in un rapporto di risparmio gestito o amministrato le crypto-attività.
- Ad oggi quasi nessun gestore è in grado di assumere tale incarico in quanto non sono dotati di software adeguati al conteggio dei redditi e delle ritenute.
- Mi risulta che una software-house abbia sviluppato un programma che attinge in automatico i dati delle transazioni dagli exchanger, li elabora e produce il prospetto reddituale per il contribuente. Ma sono ancora pochi i soggetti attrezzati per utilizzarlo.
- Si pensi poi che molti istituti bancari sia italiani che esteri hanno come policy quella di non negoziare crypto-attività e tantomeno accettano trasferimenti di loro clienti derivanti da disinvestimenti in wallet. Applicare tali regimi sarà quindi poco praticabile.



3.2 – Contenuto della nuova legge 197/2022 – MONITORAGGIO

- L' Art. 129 della Legge ha modificato il Dl. 167 del 1990 introducendo l'obbligo di segnalazione CVS e di compilazione dell'RW anche per le cripto-attività.
- La norma ha quindi una portata ben più ampia rispetto alla posizione assunta dal 2018 dalla Agenzia e riflessa nelle istruzioni del modello UNICO: l'obbligo non riguarda più solo le cripto-valute, ma il ben più vasto insieme delle cripto-attività: quindi anche i TOKEN, gli NFT, gli AFT ecc.
- .
- Quindi se un artista italiano produce un opera sotto forma di NFT dovrà compilare l'RW ? Lo stesso in caso di creazione di NFT che rappresentano oggetti.
- Anche qui sorgono problemi operativi. Innanzitutto, da quando opera l'obbligo? A rigor-di logica e nel rispetto della irretroattività delle norme (ancorché con i limiti su-esposti) l'obbligo per ciò che non è cripto-valute dovrebbe scattare dall'esercizio 2023 in poi.



- M in realtà, prevedendo nel successivo art. 138 della Legge la regolarizzazione ai fini del monitoraggio per gli anni passati l'intenzione del legislatore sembra essere anche qui quella di avere una efficacia retroattiva per tutte le crypto-attività.
- Nel caso delle sole crypto-valute non è chiaro quanti anni vadano regolarizzati: dal 2018 in poi (anno in cui le istruzioni hanno introdotto l'obbligo), oppure si devono regolarizzare gli ultimi 5 anni per giacenze in Paesi white e 10 per giacenze in Paesi black?
- Quali criteri utilizzo per individuare il Paese di giacenza?
- Se si aderisce alla regolarizzazione prevista dalla Legge il tema dell'ammontare della sanzione viene superato essendo prevista una aliquota unica (lo 0,5% del valore a fine anno).
- Tale aliquota però è utilizzabile anche al di fuori della sanatoria per il ravvedimento operoso su paesi white, anzi in questo caso vi è una riduzione per le due annualità più recenti.
- Quindi in ogni dossier si dovrà fare una valutazione di convenienza: adesione alla sanatoria o utilizzo dell'istituto del ravvedimento.



- Altro tema è quello della valorizzazione dei crypto-assets ai fini del monitoraggio.
- Per le crypto-valute vi sono indicazioni di utilizzare il valore dichiarato sul sito dove il contribuente ha acquistata la valuta virtuale.
- Cosa si indica se l'acquisto è avvenuto fra privati, è originato da uno scambio oppure l'exchanger da cui si ha acquistato non esiste più (nell'ultimo anno più di uno è fallito o a chiuso, in alcuni casi causando scossoni al mercato)?.
- Nel caso invece delle altre tipologie di crypto-assets, che possono avere nature e caratteristiche diversissime fra loro non vi sono indicazioni precise.
- Si può ipotizzare che il costo di acquisto sia corretto, a meno che esse non siano oggetto di quotazioni ufficiali.
- Si pensi però ad un NFT che rappresenta un'opera d'arte detenuta dall'artista: non vi è alcun prezzo di acquisto, quindi che valore si inserisce?
- Per alcune tipologie di assets sarebbe opportuno prevedere che la stima sia fatta da un perito.



3.3 – Contenuto della nuova legge 197/2022 – Rideterminazione valori fiscali al 1 gennaio 2023

- L'Art. 133 consente di riallineare i valori dei propri crypto-assets alla data del primo gennaio 2023. Tale valore è fiscalmente riconosciuto come costo di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ex lettera c-sexies).
- Il riconoscimento avviene dietro pagamento di una imposta sostitutiva pari al 14% del nuovo valore.
- L'imposta può essere pagata in unica soluzione o in tre rate annuali. Il valore è quello determinabile in applicazione dei criteri di cui all' Art. 9 del TUIR.
- Non viene apparentemente richiesta una perizia di stima di un soggetto abilitato (come invece avviene per la rivalutazione delle quote societarie). Quindi il contribuente sembra libero di autodeterminarsi il valore normale.



- Per le cripto-valute si potrà fare riferimento alle quotazioni degli exchanger.
- Nel caso degli altri cripto-assets poter individuare un “valore normale” è spesso assai difficile e soprattutto molto discrezionale.
- Il comma 3 dell’ Art. 9 stabilisce che “ *per valore normale , salvo...., si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquistati o prestati.....*”.-
- Per i TOKEN, gli AFT ed NFT non si potranno sempre rinvenire beni analoghi comparabili. Soprattutto nel caso delle opere d’arte non si può parlare di transazioni simili: ogni NFT è un “bene virtuale” a sé stante.
- Nel caso delle cripto-valute bisognerà valutare con attenzione la convenienza ad aderire alla norma visto che negli ultimi anni la loro quotazione è stata estremamente volatile e quindi potremo avere casi in cui i contribuenti hanno acquistato, per esempio BITCOIN, a 50.000 €, mentre il loro valore al 1 gennaio era di soli 15.409 €.



3.3 – **Contenuto della nuova legge 197/2022 – Sanatoria anni precedenti**

- Il comma 138 introduce la possibilità di sanare per gli anni passati sia l'omessa indicazione nel quadro RW delle crypto-attività che la dichiarazione dei redditi dalle stesse conseguiti entro la data del 31 dicembre 2021.
- Visto che la Legge entra in vigore il 1° gennaio 2023 non è chiaro perché l'adesione alla sanatoria debba fermarsi al 2021.
- Si apre quindi un problema operativo: con quali criteri determinare i redditi 2022 da dichiarare a giugno 2023, posto che tale articolo, come visto, genericamente fa riferimento all' Art. 67 senza specificare quale comma applicare?
- Sarebbe stato più pratico sanare le posizioni fino al 31 dicembre 2022 con l'imposta forfettaria.
- Per la sanatoria dell'RW, in base al disposto del comma 139 della Legge, bisogna versare una sanzione, che la legge indica ridotta, nella misura dello 0,5 % del valore delle attività non dichiarate.



- La sanzione risulta ridotta con riferimento a quelle previste per omissioni relative ad attività in paradisi fiscali, ma risulta uguale (o addirittura maggiore per i primi due esercizi passati) rispetto a quelle applicabili per il ravvedimento operoso di attività giacenti in paesi white.
- E' lecito chiedersi se la regolarizzazione debba riguardare solo le crypto-valute, , oppure, come la legge indicherebbe, anche gli altri crypto-assets. Per molti di questi ultimi ad oggi si riteneva non vi fossero obblighi di monitoraggio .
- In nome del corretto rapporto contribuente/erario si auspica che l'Agenzia chiarisca che la regolarizzazione, per le sole crypto-valute deve contemplare gli anni dal 2018 in avanti e per molti degli altri altri crypto-assets (AFT, NFT ecc.) non è dovuta.



- Il comma 140 regola invece la sanatoria per i redditi stabilendo il pagamento di una somma pari al 3,5 % del valore delle attività detenute al termine di ciascun periodo o al momento del realizzo oltre ad un ulteriore 0,5% per sanare la violazione di cui all'Art. 4 comma 1 del Dl. 167/90 (RW).
- L'adesione alla sanatoria presupporrebbe aver violato l'obbligo di dichiarare i redditi. Quindi, ciascun contribuente, potrà decidere se aderire o no in funzione della posizione che assume (tassabilità o meno) sul passato. Anche qui si può fare un distinguo fra cripto-valute e cripto-assets.
- Dal testo letterale si direbbe che il contribuente sia libero di sanare gli esercizi fiscali che desidera, non necessariamente tutti quelli passati accertabili.
- Non è chiara la portata dell'ultima frase dell'Art. 140: il “nonché” farebbe presupporre un obbligo a pagare anche lo 0,5 % per sanare il monitoraggio.
- Ipotizziamo il caso di un soggetto che ha correttamente compilato il quadro RW dal 2018: non sarebbe giustificato fargli pagare la sanzione dello 0,5. Quindi, al di là del testo letterale, riterrei che l'integrazione dello 0,5 % per sanare il monitoraggio debba essere pagata solo per quegli anni in cui non si è compilato il quadro RW o non lo si è ancora ravveduto alla data di presentazione dell'istanza.

- In tutti gli altri casi il pagamento dovrebbe limitarsi al 3,5%.
- L'imposta è calcolata sull'intero ammontare delle cripto-attività detenute.
- Nel caso delle cripto-valute, soprattutto nel 2020 e 2021 in cui la quotazione era elevata può portare ad una somma decisamente elevata e sproporzionata alle imposte che sarebbero state dovute.
- In alcuni casi potrà convenire, se si ha la documentazione adeguata, regolarizzare tramite il ravvedimento operoso.
- **ATTENZIONE:** la sanatoria copre solamente le violazioni sul monitoraggio e reddituali. Non fornisce alcuna copertura penale.



4 – CONCLUSIONI

4.1 . Fiscalità diretta

- Per il passato ciascun contribuente dovrà scegliere:

* aderire ad una posizione di “diritto” che, a mio avviso, porta ad una non tassabilità dei redditi derivanti, a vari titoli, da cripto-valute;

** assumere una posizione più prudente ed aderire alla indicazione della Agenzia nonché all’Art. 127 della Legge tassando in modo analitico gli stessi o aderendo alla sanatoria di cui all’ Art. 140 della Legge.

- Nel primo caso ci si espone ad un rischio di accertamento. Si potrà però in tale caso invocare la non applicabilità delle sanzioni. Infatti l’Art. 8 del Dlgs. 546/92 stabilisce che le Commissioni Tributarie possono disapplicare le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

- Il Dlgs. N° 472/1997, mutando dal codice penale il cosiddetto principio della personalità, prevede all’ Art. 6 comma 2, la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

- Infine l’Art. 10 dello “Statuto del Contribuente” (Legge 212 del 2000) ribadisce la non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa.



- Una terza ipotesi è quella di pagare le imposte o regolarizzare gli anni passati con la sanatoria e poi presentare istanza di rimborso di quanto corrisposto.
- Questa strada sicuramente condurrà ad un contenzioso con il fisco, ma mette a sicuro riparo il contribuente dal rischio delle sanzioni sia amministrative che eventualmente penali.
- Dal 1° gennaio 2023 sarà opportuno che i contribuenti con posizioni in crypto-assets si preparino a doverne dichiarare i redditi.
- Nel caso di crypto-valute sarà opportuno appoggiarsi ad exchangers che hanno un software adeguato alla determinazione dei redditi.
- In alternativa i contribuenti potranno avere dei wallet poco movimentati con acquisti di unità intere di crypto-valute.
- Dal canto loro gli exchanger nazionali dovranno a mio avviso organizzarsi per agire come sostituti d'imposta.



- Dal punto di vista operativo si dovrà distinguere la clientela fra residente (in Italia) e non.
- Per i primi si opererà sempre come sostituti d'imposta.
- Una mancanza di coordinamento con l'Art. 23 comma 1 lett. f) del TUIR potrebbe causare la imponibilità nel nostro Paese anche delle plusvalenze realizzate da alcuni soggetti residenti esteri.
- Infatti è prevista la tassazione delle plusvalenze derivate da attività “ esistenti in Italia”. Sul concetto alcuni autori (Piazza in Telefisco) hanno sostenuto che sarebbero tali quelle detenute tramite fornitori di servizi (inclusi quindi anche gli exchanger) che operano in Italia. A mio avviso la deduzione è mediata da quanto si è sempre asserito in materia di monitoraggio fiscale laddove si consideravano “virtualmente rimpatriate” le attività detenute tramite intermediari italiani.



- Ora sostenere che una attività che viene detenuta e movimentata sulla blockchain da un soggetto italiano sia “esistente” in Italia è a mio avviso improprio.
- Infatti, per definizione, la blockchain come abbiamo visto è slegata da una ubicazione geografica definita. Parimenti è impossibile definire dove l’operatore professionale italiano detenga i wallet dei clienti.
- Quindi a mio avviso sarebbe opportuno che l’Amministrazione facesse chiarezza su questo argomento stabilendo che comunque le crypto-attività gestite da operatori residenti non si considerano “esistenti in Italia” e quindi non sono tassabili le plusvalenze realizzate da soggetti residenti esteri.
- In caso contrario si avrebbe una perdita di competitività dei soggetti operanti in Italia rispetto a quelli operanti all’estero verso la clientela estera.

Va poi precisato che, ove il soggetto estero fornisca la prova di residenza in un paese coperto da Convenzione con l’Italia, la plusvalenza diverrebbe esente rientrando nel campo di applicazione dell’ Art. 13 del modello OCSE standard. Si caricherebbero però gli operatori dell’onere annuale di raccogliere la documentazione di prova.



Ricordo poi che da marzo 2022 nell'ambito delle disposizioni antiriciclaggio il MEF ha introdotto l'obbligo per tutti i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali che operano sul territorio italiano di registrarsi all' OAM e di comunicare trimestralmente i dati delle transazioni eseguite sul territorio nazionale.

- In conclusione per le altre crypto-attività è difficile, oggi, poter dare delle soluzioni operative definitive. Bisogna attendere chiarimenti da parte della Agenzia e si auspica un intervento normativo ad integrazione della Legge. posto che alcuni punti critici dipendono da una carenza della Legge e non possono essere oggetto di una semplice circolare.

- Mi riferisco ad esempio ai criteri di valutazione delle altre crypto-attività, all'esigenza di farle valutare da un esperto, alla illegittima retroattività dell' Art. 127 della Legge.



3.3 Monitoraggio

- Per il passato si dovrà valutare se aderire o no alla sanatoria o utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso e per quali anni (solo dal 2018??).
- Dal 2023 in poi per tutti i crypto-assets si dovrà adempiere agli obblighi di monitoraggio compilando il quadro RW. Le regole sono sufficientemente chiare per le crypto-valute. Per le altre attività bisognerà aspettare chiarimenti in merito ai criteri di valutazione e agli altri aspetti operativi.

3.4 IVAFE

Per le crypto-valute è sempre stata pacifica la loro esclusione dall'imposta. L' Agenzia ha avuto una posizione costante sull'argomento. Però per le altre crypto-attività potrebbero sorgere dei dubbi in merito ad alcune tipologie.

La nuova legge ha invece previsto l'assoggettamento ad imposta di bollo in base a tariffa di entrambe le fattispecie.

Grazie per l'attenzione !!

